Rinnovato a fine maggio il contratto degli addetti al culto dipendenti dagli enti ecclesiastici. Ecco che cosa cambia

Sacristi, novità su orari e minimi retributivi

PATRIZIA CLEMENTI

L'orario di lavoro è stato ridotto da 45 a 44 ore settimanali, distribuite di norma su sei giornate. Permessi e aumenti sono retroattivi e vanno ricalcolati dal 1° gennaio

Quella del sacrista è una tra le più caratteristiche figure di collaboratori delle parrocchie. Spesso questo incarico è svolto da fedeli volontariamente e gratuitamente; in altri casi, invece, il servizio è affidato a lavoratori dipendenti.

Le parrocchie che assumono lavoratori subordinati con la mansione di sacristi sono tenute ad applicare il *«Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici»*, che è l'unico contratto collettivo obbligatorio per i dipendenti assunti nell'ambito delle attività istituzionali delle parrocchie, quelle di religione e culto.

Il CCNL, che è stipulato tra la F.A.C.I. (Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia) e la F.I.U.D.A.C/S. (Federazione Italiana delle Unioni Diocesane degli Addetti al Culto/Sacristi), è stato rinnovato lo scorso 18 maggio, per il periodo 2011-2013.

Il testo completo del contratto è disponibile sul sito della FACI (www.faci.net/convenz/sacristi.htm) e su quello della Diocesi di Milano (www.chiesadimilano.it/avvocatura).

Il contratto si applica, come previsto dall'articolo 1, a quei lavoratori che prestano *«la propria opera nei luoghi sacri occupandosi di:*

– preparare le sacre funzioni liturgiche e gli altri incontri della comunità cristiana che si tengono nella chiesa;

– provvedere alla custodia della chiesa, degli arredi e delle suppellettili sacre;

– attendere alle attività che si svolgono all'interno della chiesa;

– occuparsi della pulizia ordinaria e, in misura proporzionata ai mezzi di cui dispone, anche straordinaria, della Chiesa, della Sacrestia, del sagrato e delle altre pertinenze;

– adempiere altre mansioni compatibili con il suo profilo professionale indicate nella lettera di assunzione».

I lavoratori possono essere assunti a tempo pieno (Gruppo A) o a tempo parziale (Gruppo B), con orario di lavoro non inferiore a dieci ore settimanali e in entrambi i casi l'articolo 2 prevede un periodo di prova di 3 mesi.

I nuovi minimi retributivi tabellari, comprensivi dell'ex indennità di contingenza, sono stabiliti dall'articolo 3 in:

– 1.220 euro per l'anno 2011,
– 1.230 euro per l'anno 2012,
– 1.260 euro per l'anno 2013,

per 14 mensilità; l'articolo 8 prevede infatti che al 15 dicembre e al 15 giugno devono essere corrisposte la tredicesima e la quattordicesima, ciascuna pari ad una mensilità della normale retribuzione.

È restata invariata la disciplina degli scatti di anzianità che sono triennali sino al massimo di dieci; decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità e sono calcolati nella misura del 4% della paga mensilizzata, senza ricalcolo di quelli precedentemente maturati e già in godimento (art. 3, cc. 3 e 4).

L'orario di lavoro è stato ridotto da 45 a 44 ore settimanali, di norma distribuite su sei giornate (art. 4); di conseguenza il divisore orario passa da 195 a 190 (art. 5). Non cambia invece la percentuale di maggiorazione del lavoro straordinario che resta fissata, dall'articolo 5:

– al 20% per lo straordinario feriale diurno,
– al 30% per lo straordinario feriale notturno (dalle 22 alle 6) e per quello festivo diurno,
– al 50% per lo straordinario festivo notturno.

È stata infine modificata la disciplina dei permessi e delle aspettative: l'articolo 10 prevede che *«per gravi motivi personali potrà essere concesso, a discrezione del datore di lavoro, un periodo di aspettativa non retribuita, non superiore a tre mesi e valido unicamente ai fini della maturazione degli scatti di anzianità»*. Inoltre *«per ciascun anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) sono riconosciute:*

al presidente nazionale e a 2 membri della giunta nazionale fino ad un massimo di 24 ore non retribuite per la partecipazione alle attività istituzionali dell'associazione», mentre *«ai membri dell'associazione è riconosciuta una giornata non retribuita per la partecipazione agli incontri associativi»*.

Il nuovo contratto entra in vigore retroattivamente non solo con riferimento alla parte economica, ma anche per quanto concerne l'orario di lavoro; le parrocchie, quindi, oltre a liquidare gli aumenti retributivi a partire dal 1° gennaio di quest'anno, dovranno anche riconoscere, per ciascuna delle settimane lavorate con il precedente orario di 45 ore, un'ora di permesso che dovrà essere goduto dal lavoratore, in accordo con il datore di lavoro.

Da ultimo una particolarità che riguarda la Diocesi di Milano: il contratto collettivo nazionale si applica solo ai sacristi assunti a decorrere dal 1° gennaio 2008; per quelli già assunti a tale data si applica invece la *«Convenzione integrativa per i sacristi della Diocesi di Milano»* stipulata tra la Commissione delegata dei Parroci della Diocesi di Milano e la Commissione dell'Unione Diocesana dei Sacristi. Tale convenzione, scaduta alla fine dello scorso anno, è in fase di rinnovo (per la consultazione del testo: www.chiesadimilano.it/avvocatura).